



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. Data 24-06-2024

COPIA

Oggetto: Convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di sindaco e di consigliere comunale (art. 41 D.Lgs. 267/2000).

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MARINUCCI ANDREA	P	DI RICO SAMANTHA	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	PACE ANTONIO	P
TIVOLESI GIULIANA	P	SARACENI SAVINO LUCIANO	P
PRIMITERRA ALEX	P	TENAGLIA MARIA RITA	P
		ARABELLA	
BUCCI TOMMASO	P	PIERANTONI ORLANDO	P
CANIGLIA GIOVANNI	P	D'ANGELO ROBERTO	P
DELL'OSA GIUSEPPE	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott. De Frenzi Gianpaolo, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 21-06-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to De Frenzi Gianpaolo



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Il Sindaco illustra il primo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, quale previsto dall'art. 41 del TUEL. Invita il Segretario comunale ad esporre in sintesi le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità al cui esame il consesso consiliare deve procedere nella prima seduta, per eseguire la convalida dei proclamati eletti.

Si dà atto aver acquisito le dichiarazioni di responsabilità del Sindaco e dei consiglieri eletti in ordine alle condizioni delle cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità dei componenti degli organi di indirizzo politico, acquisite a protocollo dell'Ente.

Per quanto ulteriormente richiesti, il Sindaco ed i consiglieri comunali eletti non manifestano avere notizia di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità o inconferibilità e non sono rappresentati motivi ostativi alla convalida.

Non risultano ulteriori interventi. Si procede, pertanto, alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Visto l'art. 40 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione”*;

Visto l'art. 41 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *“Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69”*;

Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39, nonché il d.l. 22.06.2012 n. 83 convertito dalla legge 07.08.2012 n. 184, in particolare l'art. 67 quater comma 11 in materia di incompatibilità *“criteri e modalità della ricostruzione”*;

Precisato che quindi occorre verificare:

- l'eleggibilità a sindaco ed a consigliere comunale di elettori di qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (8 giugno 2024). Restano salve le condizioni di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini residenti dell'Unione europea di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (art. 55 d. lgs 267/2000);
- che nessuno dei consiglieri sia risultato contemporaneamente eletto in due comuni (art. 56 d.lgs. 267/2000);
- le cause ostative alle candidature (art. 10 del D.Lgs. 31-12-2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- le cause ostative all'ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale (art. 60 d. lgs 267/2000);
- l'ineleggibilità alla carica di sindaco (art. 61, comma 1° del D. L.gs. n. 267/2000) a) per il ministro di un culto; b) per coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che copre nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale;
- l'incompatibilità alla carica di sindaco (art. 61, comma 1-bis del D. L.gs. n. 267/2000);
- l'incompatibilità alla carica di sindaco e consigliere comunale (art. 63 del D. L.gs. n. 267/2000);
- l'incompatibilità della carica di sindaco con quella di consigliere regionale (art. 65, 1° comma, del D. L.gs. n. 267/2000);
- le cariche di consigliere comunale sono, altresì, incompatibili con quelle di consigliere comunale di altro comune (art. 65, 2° comma, del D. L.gs. n. 267/2000);
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune (art. 65, 3° comma, del D. L.gs. n. 267/2000);
- l'incompatibilità della carica di direttore generale, di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, con quella di sindaco e di assessore comunale (art. 66 del D. L.gs. n. 267/2000);
- l'incompatibilità con le cariche elettive e politiche dei comuni con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore delle opere pubbliche e private finanziate ai sensi del d.l. 28/04/2009 n. 39, convertito in legge 24/06/2009 n. 77 nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, (art. 67 quater comma 11 legge 07.08.2012 n. 184)

Visti l'art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l'art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l'art. 16, comma 17, del D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali;

Vista da ultimo la Legge 7-4-2014, n. 56 (Delrio), art. 1, comma 135, per cui *“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;*

Dato atto che:

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
- ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
- sono pervenute le autodichiarazioni del sindaco e dei consiglieri comunali in merito a cause di ineleggibilità e di incompatibilità, rese nelle forme di legge;
- non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti, nè in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione né successivamente;



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione elettorale suddetta;

Considerato che ciascun consigliere che sia a conoscenza di motivi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, ed inconferibilità, deve farne comunicazione al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 69 del T.U.L.E. rubricato "Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità", relativo alla procedura da seguire per la contestazione da parte del consiglio comunale delle cause di ineleggibilità sussistenti al momento della elezione o si verifichi successivamente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, per proclamazione del Sindaco,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- **di convalidare**, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 l'elezione dei sotto elencati consiglieri, proclamati eletti, nelle elezioni tenutesi l'8 e il 9 giugno 2024, alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale:

Candidato eletto Sindaco:

Cognome e Nome	Lista collegata
MARINUCCI ANDREA	Orsogna rinasce

Per la lista, candidati eletti Consiglieri:

Cognome e Nome	Lista collegata
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	Orsogna rinasce
TIVOLESI GIULIANA	Orsogna rinasce
PRIMITERRA ALEX	Orsogna rinasce
BUCCI TOMMASO	Orsogna rinasce
CANIGLIA GIOVANNI	Orsogna rinasce
DELL'OSA GIUSEPPE	Orsogna rinasce
DI RICO SAMANTHA	Orsogna rinasce
PACE ANTONIO	Orsogna rinasce
SARACENI SAVINO LUCIANO	Amiamorsogna
TENAGLIA MARIA RITA ARABELLA	Amiamorsogna



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

PIERANTONI ORLANDO	Amiamorsogna
D'ANGELO ROBERTO	Amiamorsogna

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, per proclamazione del Sindaco,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05-07-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 05-07-2024

Dott. De Frenzi Gianpaolo

ALBO N. 668 DEL 05-07-2024

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-024 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 05-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 05-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Frenzi Gianpaolo